



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante *“Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo, 1975, n. 70”*;

VISTA la legge 31 dicembre, 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente *“Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante *“Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”*;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante *“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 3 e comma 4, lettera c);

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* ed in particolare, l'articolo 4, comma 1, che ha istituito l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro denominata *“ANPAL”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, concernente *“Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”*;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTA la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, recante “*Nomina dei ministri*”, ivi compresa quella del Sig. Giuliano Poletti A Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;

VISTO in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera h), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, il quale prevede che, il Segretariato generale “*svolge funzioni propedeutiche all’atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, nonché di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ... omissis ...*”;

VISTO il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto all’immigrazione illegale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

VISTO il proprio Atto di indirizzo 24 ottobre 2017 per il triennio 2018-2020, nel quale si prevede, tra l’altro, l’impegno di rafforzare le funzioni di indirizzo e regolazione svolte dal Ministero sull’ANPAL nell’ottica di migliorarne la *performance* organizzativa in coerenza con le vigenti disposizioni normative;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennali per il triennio 2018-2020*”;

EMANA

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

Premessa

A partire dal 2014, si è registrata nel nostro Paese una decisa inversione del trend dell’occupazione. TRA IL 2008 E IL 2013 L’Istat aveva stimato la perdita di un milione di posti di lavoro. Tra il 2014 e la fine del 2017 – a seguito della riforma del lavoro, degli incentivi per l’occupazione stabile e della graduale ripresa dell’economia – ne sono stati recuperati 900 mila, oltre la metà dei quali sono permanenti.

Restano, comunque, problemi sul versante dell’occupazione giovanile, di quella femminile e della disoccupazione di lunga durata. Su questi obiettivi, attraverso modalità di rafforzata cooperazione interistituzionale e di crescente collaborazione pubblico-privato, dovrà particolarmente concentrarsi l’impegno della rete delle politiche attive coordinata da ANPAL.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il mercato del lavoro sembra assestarsi su dinamiche più regolari e coerenti con gli andamenti in via di miglioramento dell'economia italiana. Per questa ragione occorre rafforzare e accelerare gli interventi sul versante delle politiche e dei servizi per il lavoro. In tutta Europa, del resto, lo sviluppo dei mercati e le politiche del lavoro occupano una posizione centrale nelle riflessioni condotte, sia sul piano teorico che applicativo, sui temi della stabilità e della crescita.

Le politiche attive del mercato del lavoro sono parte integrante della strumentazione necessaria per l'attuazione del rinnovato modello sociale europeo e rappresentano l'obiettivo prioritario delle politiche del lavoro italiane. Il loro scopo fondamentale deve essere quello di tutelare e migliorare la partecipazione dei cittadini al mercato del lavoro, accorciando i tempi per l'ingresso e il reingresso nel lavoro, concentrandosi sui soggetti esterni al mondo del lavoro valorizzando l'occupazione giovanile e quella femminile e dando luogo ad interventi specifici sui soggetti più fragili quali disoccupati a lungo termine e soggetti diversamente abili. Le politiche attive del mercato del lavoro si rivolgono, peraltro, anche ai soggetti attualmente impiegati, quali lavoratori anziani o soggetti a procedure di licenziamento che devono adattarsi alle trasformazioni del tessuto produttivo, con lo scopo di tutelare o migliorare la loro occupabilità e di conseguenza la loro posizione nel mercato del lavoro.

In tale contesto l'azione politica del Governo ha avviato una strategia focalizzata sull'aumento della partecipazione al mercato del lavoro, in piena sintonia con gli orientamenti dell'Unione Europea.

Il *Jobs Act* ha affidato, con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, all'ANPAL il compito, gli strumenti e le risorse per coordinare e innovare profondamente le politiche attive del lavoro.

L'ANPAL dovrà, pertanto, sviluppare, in collaborazione con le Regioni, un modello di rete di servizi idoneo ad accompagnare le persone agevolando e migliorando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sulla scia di quanto confermato dall'Accordo quadro per le politiche attive 2017 occorre garantire e rafforzare il funzionamento dei servizi per il lavoro per rilanciare concretamente le politiche attive sul territorio a livello nazionale, con la massima collaborazione tra le amministrazioni centrali e quelle regionali nel rispetto di quanto sancito dalla Costituzione.

Si conferma, quindi, un impegno comune: attuare i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego definiti dalla riforma, attraverso interventi in sinergia tra le istituzioni. Aspetto rilevante è la previsione di un piano congiunto di rafforzamento dei servizi per l'impiego e delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie dei programmi operativi nazionali e regionali nel rispetto delle attuali allocazioni delle risorse e nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

Pertanto, in coerenza con il richiamato contesto programmatico, comunitario e nazionale, ed in linea con l'Accordo quadro per le politiche attive 2017, il presente atto di indirizzo individua le priorità in materia, con particolare riferimento al programma di rafforzamento del sistema delle politiche attive del lavoro e agli interventi per favorire l'efficienza del sistema dei servizi per il lavoro e a tutte le misure contenute nella legge di stabilità per l'anno 2018.

Nello svolgimento delle sue funzioni l'ANPAL, nel pieno rispetto delle finalità e delle prerogative previste a legislazione vigente, assicurerà un'adequata e costante informazione e collaborazione alle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Con le disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2018, che hanno attribuito alle Regioni le competenze, il personale e le risorse per i Centri per l'impiego, è stata definitivamente superata la fase di transizione avviata nel 2015, creando un quadro stabile e certo per il funzionamento dei Servizi Pubblici per l'impiego.

L'ANPAL assicurerà l'effettivo coordinamento, lo sviluppo e l'implementazione della rete dei servizi, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 150 del 2015 e, in ossequio al principio della leale collaborazione, dovrà perseguire l'obiettivo di un'effettiva ed efficace semplificazione delle modalità di accesso alla rete dei servizi, facilitando le procedure, migliorando la comunicazione tra i servizi e tra servizi e cittadini, garantendo unitarietà e coerenza del percorso assistenziale.

Lo sviluppo della rete in un'ottica di collaborazione dovrà produrre maggiore efficacia ed efficienza del sistema, promuovendo il miglior utilizzo possibile dell'offerta dei servizi e la razionalizzazione delle risorse impegnate ciò, al fine di garantire la "miglior gestione" delle informazioni fornite dagli operatori del mercato del lavoro.

Dovrà essere garantita la linearità e la consequenzialità del percorso di sostegno personalizzato per l'integrazione socio-lavorativa degli utenti. A questo scopo è essenziale curare il coordinamento organizzativo delle diverse unità operative coinvolte nel processo. Ciò presuppone tra i diversi soggetti e livelli interessati e all'interno degli stessi lo sviluppo di capacità di lavoro adeguate ed innovative che garantisca l'affidabilità e la credibilità nella relazione con gli utenti. Inoltre, dall'attività svolta da ciascuno dovrà alimentarsi un flusso di dati la cui gestione risulterà essenziale al fine di migliorare le *performance* di intervento degli operatori.

Tutto ciò richiede che l'ANAPL promuova un effettivo investimento culturale per iniziative che rafforzino l'identità professionale degli operatori sottolineando il valore sociale del loro ruolo, potenziandone la produttività ed il senso di appartenenza ad una comunità professionale. Occorre, in altre parole, investire sulle persone al fine di condividere strategie, azioni ed obiettivi.

FORMAZIONE

La formazione continua dovrà essere volta a migliorare il livello di qualificazione e di sviluppo professionale delle persone che lavorano, assicurando alle imprese e agli operatori economici sia pubblici che privati, capacità competitiva e dunque adattabilità ai cambiamenti tecnologici e organizzativi.

Le disposizioni legislative che predispongono interventi nazionali per la formazione continua sono l'articolo 9 "*Interventi di formazione professionale*" del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236 e l'articolo 6 "*Congedi per la formazione continua*" della legge 8 marzo 2000, n. 53. Tali norme prevedono la ripartizione annuale delle risorse erariali a favore delle Regioni che, a loro volta, emanano avvisi pubblici destinati ad imprese e lavoratori per il finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali ed individuali e *voucher* formativi.

Inoltre, per la formazione dei propri dipendenti, le imprese possono scegliere di aderire ad uno dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, organismi di natura associativa costituiti attraverso accordi interconfederali, stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'ANPAL in quanto tenuta alla vigilanza sui Fondi interprofessionali per la formazione continua,



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di cui all'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovrà adeguare le linee guida per il loro funzionamento sulla base delle esperienze realizzate e dei risultati conseguiti a partire dalla loro istituzione, e tenendo conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell'ANAC. L'ANPAL riferirà al Ministero sull'evoluzione della materia.

L'ANPAL dovrà contribuire con la messa a punto di una serie di attività quali il monitoraggio delle *policies* di formazione continua, le indagini sui comportamenti formativi di lavoratori e imprese, la gestione del sistema permanente di monitoraggio di attività formative finanziate dai Fondi interprofessionali.

L'offerta formativa dovrà essere realizzata attraverso la proposta "a catalogo" di percorsi interaziendali di aggiornamento del personale occupato, corsi interaziendali di alfabetizzazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione - volti all'acquisizione o allo sviluppo di nuove competenze professionali richieste in ambito lavorativo o per l'arricchimento del proprio patrimonio culturale - percorsi aziendali di riqualificazione e aggiornamento del personale occupato.

In caso di personale interessato da licenziamenti collettivi, l'ANPAL dovrà delineare una valida strategia di sviluppo delle competenze ed un'adeguata valorizzazione del c.d. "assegno di ricollocazione" e favorire il riallineamento dell'offerta alla domanda di lavoro al fine di incrementare i livelli di occupabilità e per questo occorrerà investire sulla formazione continua, sugli studi avanzati e sull'innovazione.

In tema di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano è necessario un coordinamento tra l'ANPAL e il Ministero relativamente a tutti gli aspetti di politica per la formazione, per l'apprendistato, per il conseguimento delle qualifiche e per il riconoscimento delle competenze, anche in considerazione dei rapporti con l'Unione europea, e del ruolo da tramite che lo Stato riveste rispetto alle azioni concrete che devono essere sviluppate nei territori.

Ne consegue, dunque, la necessità che la collaborazione e l'informazione tra ANPAL e i competenti Uffici del Ministero sulla materia sia costante e continua in modo da consentire interventi di indirizzo e controllo.

In particolare, l'ANPAL assicurerà alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, per le materie che residuano al Ministero, il supporto all'istruttoria e alla predisposizione degli schemi di provvedimento finalizzati alla conclusione dei procedimenti, già di competenza della soppressa Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, quali:

- autorizzazione ed eventuale commissariamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e degli organismi bilaterali di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- attività connesse alla ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione.

SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO

L'ANPAL dovrà proseguire, con particolare impegno, alla realizzazione del nuovo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro previsto dall'articolo 13, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e dovrà assicurare una stretta collaborazione con il Ministero e tutti gli altri



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

soggetti coinvolti, al fine di garantire un razionale impiego delle infrastrutture, nonché la continuità e la funzionalità del sistema informativo. Al fine dell'interoperabilità di tutte le banche dati prodotte, realizzate dall'Agenzia, il sistema informativo delle politiche attive dovrà essere sviluppato secondo gli *standard* tecnici previsti dal vigente Codice dell'amministrazione digitale e "sistematicamente" interoperabile con quello del Ministero. L'ANPAL dovrà, inoltre, provvedere al mantenimento e all'implementazione del sistema di monitoraggio dei lavori socialmente utili (LSU), particolarmente importante ai fini della rilevazione della consistenza del bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (FSOF), finalizzato alla stabilizzazione degli LSU appartenenti al bacino storico. Tale attività di monitoraggio è, altresì, strumentale a garantire un'adeguata assistenza tecnica agli enti pubblici utilizzatori, attività quest'ultima di estrema rilevanza ai fini del reinserimento lavorativo delle persone a rischio di esclusione sociale.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Conclusa la fase di sperimentazione condotta nel 2017, da cui sono derivate informazioni utili al miglioramento dello strumento dell'assegno di ricollocazione, è ora necessario dare piena attuazione alle norme contenute, al riguardo, nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" ed, in particolare, all'articolo 1, comma 136, che dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha inserito l'articolo 24-bis (*Accordo di ricollocazione*).

Occorrerà, pertanto, definire rapidamente, in collaborazione con Regioni e Parti sociali, le misure idonee affinché la citata disposizione sia operativa su scala nazionale.

Si deve aumentare il numero delle persone che beneficiano dell'assegno di ricollocazione, sostenendo concretamente coloro che sono stati espulsi dai processi produttivi, o sono stati licenziati o hanno terminato un rapporto di lavoro. Pertanto, l'adozione di efficaci misure di inclusione lavorativa dovrà essere obiettivo ineludibile per scongiurare l'aumento di persone in condizioni o a rischio povertà.

L'ANPAL, oltre a garantire la corretta gestione dell'assegno di ricollocazione, dovrà svolgere un'attività di assistenza e di consulenza nelle crisi aziendali complesse, nonché un'attività di gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni. Si tratta di attività il cui svolgimento necessita l'interconnessione tra politiche attive e passive del lavoro, in vista dello sviluppo di sinergie che possano apportare benefici in termini di efficacia dei risultati, permettendo in tal modo di dare risposta concreta ed efficace alle esigenze di medio periodo del mercato del lavoro del Paese.

IMMIGRAZIONE

L'ANPAL, al fine di realizzare le attività affidate dalla legge, dovrà prevedere una fase di confronto e condivisione con il Ministero anche in tema di immigrazione e politiche di integrazione in linea con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, con particolare riferimento alle funzioni attribuite alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Integrazione dall'art. 10 comma 1, lett. b), “ Iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri” e d), “.... Politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati”.

In tale ambito l'ANPAL dovrà provvedere a stipulare appositi accordi con il Ministero per l'impostazione e la gestione congiunta di attività di interesse comune, prevedendo anche la possibilità di utilizzare, nella fase di sviluppo delle attività, la collaborazione di ANPAL Servizi S.p.a., anche nella forma di gruppi di lavoro misti tra personale del Ministero, dell'ANPAL e di ANPAL Servizi S.p.a..

CAPORALATO

L'ANPAL, nell'ambito del proprio Piano strategico triennale dovrà sviluppare azioni di sistema entro cui potranno essere realizzati dei *focus* con obiettivi specifici ed indirizzati ai target in tema di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Nello specifico l'ANPAL, sulla base dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie dovrà condurre analisi sugli andamenti congiunturali della domanda di lavoro (assunzioni e cessazioni). Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle forme contrattuali, quali il lavoro temporaneo e somministrato, anche in relazione ai settori economici, tra cui quello della filiera agroalimentare, ai gruppi professionali e alla tipologia e alle caratteristiche delle imprese con particolare riferimento alla loro dimensione e localizzazione geografica.

Attraverso l'integrazione con altre banche dati ed in particolare con il Registro delle imprese della Camera di Commercio ritenute funzionali alla descrizione degli andamenti della domanda di lavoro, l'Agenzia dovrà condurre analisi finalizzate anche al supporto delle politiche attive del lavoro in relazione ai contesti territoriali, ai sistemi imprenditoriali ed alla rete dei servizi al lavoro attivi sul territorio.

FONDO SOCIALE EUROPEO

I finanziamenti dovranno essere utilizzati sulla base dei programmi operativi elaborati dall'Autorità di gestione per realizzare progetti affidati a operatori, organismi o imprese, pubblici o privati. Riguardo ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di Autorità di gestione, è dovere della medesima fornire al Ministero vigilante tutti gli elementi di dettaglio utili ad illustrare gli impegni e gli obiettivi dei Programmi di propria competenza, al fine di consentire lo svolgimento della funzione di vigilanza. Inoltre, particolare cura dovrà essere riposta nella tempistica e nelle modalità di richiesta dei pareri ministeriali concernenti le attività della programmazione e riprogrammazione dei Fondi comunitari.

GARANZIA GIOVANI

L'obiettivo di aumentare l'occupabilità e sostenere l'occupazione stabile dei giovani sono state a base degli interventi del Governo sul versante del potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato duale e della introduzione degli incentivi strutturali per l'assunzione di giovani con contratti a tempo indeterminato.

All'attuazione di questi obiettivi l'ANPAL è chiamata a dare anche il proprio contributo.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

La continuità e l'implementazione del Programma Garanzia Giovani costituisce una priorità di rilievo per il Governo italiano, che ha ottenuto in ambito comunitario il rifinanziamento della Iniziativa per l'Occupazione Giovanile.

I risultati raggiunti nella prima fase di attuazione evidenziano un costante miglioramento nell'attuazione del Programma, che ha rappresentato per l'Italia un'esperienza totalmente nuova di politiche attive su scala nazionale.

In stretta cooperazione con le Regioni, e promuovendo la collaborazione delle parti sociali, l'ANAPL dovrà costantemente operare anche nella seconda fase per il rafforzamento dei risultati, garantendo il periodico monitoraggio del Programma e riferendone al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Parimenti, l'ANPAL, in collaborazione con le Regioni, dovrà dare supporto alla rete dei Centri per l'Impiego per assistere i giovani nella fase di transizione della scuola al lavoro.

TERZO SETTORE

Alla luce delle funzioni e dei compiti assegnati ad ANPAL, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015, derivanti dal recente processo di riforma del terzo settore, avviato con la legge n. 106 del 2016, recante la *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*, e completata a livello di norme primarie, tra l'altro, il Decreto legislativo n. 112 del 2017 in tema di impresa locale, e con il codice del Terzo settore, adottato con il decreto legislativo n. 117 del 2017, e muovendo dalla capacità degli enti del terzo settore di creare occupazione, sarà necessario che ANPAL sviluppi azioni di assistenza e reinserimento lavorativo delle persone a rischio di esclusione sociale.

Tali azioni dovranno tenere in debito conto il ruolo degli enti del terzo settore, seguendo un approccio integrato tra politiche sociali e politiche attive del lavoro, ed in coerenza con gli orientamenti comunitari che valorizzano il ruolo dei soggetti dell'economia sociale ai fini dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri.

Tali azioni dovranno trovare un inquadramento anche nel PON inclusione che contempla nell'Asse 3 *“Sistemi e modelli di intervento sociale”* l'obiettivo specifico 9.7 *“Rafforzamento dell'economia sociale”*, all'interno del quale possono collocarsi azioni di sistema volte al rafforzamento dei soggetti dell'economia sociale, in funzione dell'apporto che può essere fornito da questi nell'inclusione attiva delle categorie fragili.

Parimenti, le azioni integrate volte al contrasto del fenomeno del caporalato, al fine di una loro efficace realizzazione, vanno approcciate secondo una prospettiva multi-agenzia, capace di promuovere lo sviluppo di azioni congiunte e di forme di raccordo tra i diversi soggetti, tra i quali vanno certamente annoverati gli enti del terzo settore.

COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO E CON ALTRI ENTI

Nelle materie di propria esclusiva competenza l'ANPAL, in raccordo con il Ministero a cui fornisce idonea informazione preventiva, attua lo scambio di informazioni con le corrispondenti strutture di Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi e, sempre d'intesa con il Ministero, assicura la propria partecipazione alle riunioni in sede europea e internazionale.

L'ANPAL assicura la propria collaborazione al Ministero durante le fasi negoziali connesse all'adozione di direttive europee, accordi e convenzioni internazionali e partecipa ai tavoli tecnici



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di coordinamento promossi dal Ministero per la definizione di strategie comuni per l'integrazione delle infrastrutture e dei servizi informativi, nell'ottica di un progressivo incremento della qualità dei flussi informativi.

L'ANPAL collabora, altresì, con il Ministero nelle attività connesse al funzionamento del Sistema Statistico Nazionale e fornisce al Segretariato generale e alla competente Direzione generale del Ministero i dati statistici relativi all'attività svolta su base annuale – in relazione alla quale segnala le eventuali criticità rilevate – nonché tutte le altre informazioni necessarie per la valutazione e l'attuazione delle politiche di competenza. Nella definizione dei programmi di comunicazione e relazione con i terzi, nelle materie di propria competenza, l'Agenzia si uniforma a criteri definiti di concerto con il Ministero e informa, in via preventiva, il Ministro di ogni iniziativa di comunicazione istituzionale.

Il Ministero e l'ANPAL realizzano forme di coordinamento permanente al fine di garantire la coerenza, la completezza e l'integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione, con particolare riguardo all'elaborazione e all'attuazione del Programma annuale di comunicazione, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

L'ANPAL, inoltre, svilupperà adeguate forme di collaborazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), INPS, INAIL e INAPP, attraverso la stipula di convenzioni che dovranno individuare per ciascun Ente i servizi, gli obiettivi, gli indicatori di misurazione dell'andamento della gestione, in coerenza con le risorse disponibili e con il quadro normativo di riferimento, secondo il principio di leale collaborazione, garantendo adeguate informazioni al Ministero.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Al fine di promuovere ogni opportuna attività di prevenzione e contrasto della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, con il presente Atto di indirizzo si richiama anche la necessità di ANPAL di assicurare adeguata applicazione della vigente normativa in materia di anticorruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 attraverso l'assolvimento dei vari obblighi e l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. I contenuti del Piano dovranno essere elaborati dal Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche RPC) e adottato dall'organo di governo dell'ANPAL, ferma restando l'autonomia della stessa nell'individuazione delle misure più adatte alla propria organizzazione e alle attività svolte.

Sarà, inoltre, il Consiglio di Amministrazione, organo di governo dell'ANPAL, ad avere la responsabilità di approvare il Piano ed assicurare che al Responsabile siano attribuiti idonei strumenti per lo svolgimento del ruolo, di cui alla legge n. 190 del 2012, garantendone la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune. L'ANPAL dovrà, invece, individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività. Particolare importanza dovrà assumere l'impegno di dare seguito al tavolo tecnico con il RPCT del Ministero vigilante, con riguardo alla gestione del rischio connesso all'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ANPAL SERVIZI S.p.a.

L'ANPAL dispone mediante ANPAL Servizi S.p.A. di un importante patrimonio di conoscenze e di capacità operative che deve essere pienamente utilizzato per la realizzazione della missione istituzionale affidatale dalla legge. Pertanto, ANPAL in qualità di responsabile nei confronti del Ministero delle attività svolte da ANPAL Servizi SpA, quale struttura *in house*, deve assicurare la continuità e l'efficacia delle sue attività nell'ambito della rete delle politiche attive e garantire un puntuale controllo sulle azioni e sulle modalità operative adottate da quest'ultima e riferirne al Ministero.

Roma, 28 febbraio 2018

Giuliano Poletti